



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia*

---

**2013/0110(COD)**

2.12.2013

## **PARERE**

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

per la commissione giuridica

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore: Bendt Bendtsen

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

### I. Introduzione

La responsabilità sociale delle imprese (CSR) si è positivamente evoluta verso una creazione di valore che apporta benefici sia alle imprese che alla società grazie a una maggiore considerazione da parte aziendale delle sfide ambientali e societali di lungo periodo. L'Europa è l'area regionale in cui la maggior parte delle imprese hanno sottoscritto il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, in virtù del quale presentano rapporti annuali sulle loro attività di CSR.

Il relatore ITRE ritiene che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, come la strategia CSR, debba restare *business-driven*. Le attività e la reportistica in materia di CSR devono incentrarsi sulle tematiche chiave per la strategia aziendale ed integrare tale strategia anziché ridursi a mero esercizio burocratico. Ogni impresa è diversa dall'altra e questo la mette nella migliore posizione per determinare quali problematiche e iniziative siano le più rilevanti in termini di CSR.

Il relatore saluta con favore la proposta della Commissione, che promuove la trasparenza e cerca di risolvere la questione della frammentazione e della diversità delle esigenze cui devono rispondere le imprese europee quando riferiscono ai portatori di interesse sulle attività di carattere non finanziario.

### II. Commento sugli emendamenti

#### 1) Comply/explain

Per affrontare le questioni della trasparenza e della frammentazione - riguardo al quadro di riferimento utilizzato dalle imprese, alle tematiche oggetto di reporting e alla possibilità di consultare agevolmente le relazioni - il relatore giudica sufficiente un obbligo di reporting applicabile alle società che hanno una strategia CSR e che possono dunque informare su tali loro attività nella relazione annuale. Inoltre per mantenere il CSR *business-driven* e motivare le imprese a impegnarsi nel CSR in quanto parte integrante della loro strategia aziendale, occorre tener conto del fatto che un lungo elenco di categorie individuate politicamente finiranno per trasformarsi in oneri amministrativi senza produrre valore aggiunto né per le imprese (che oltretutto non operano necessariamente in settori pertinenti) né per i portatori di interesse.

#### 2) Rischi

Il relatore propone di limitare la tipologia dei rischi ai rischi principali onde permettere alle società di incentrare il loro reporting su quelli per esse specifici, evitando di "infarcire" il loro rapporto di elementi generici e poco informativi riguardanti rischi comuni a tutte le imprese di qualsivoglia settore.

#### 3) Quadro normativo

Il relatore propone di eliminare il quadro normativo "nazionale" onde risolvere il problema della frammentazione e promuovere la trasparenza, a beneficio dei portatori di interesse che leggono e pongono a raffronto le relazioni. Il reporting va fatto utilizzando modelli consolidati a livello internazionale ed europeo.

#### **4) Diversità**

Il relatore ritiene che le PMI debbano essere esplicitamente escluse dal reporting sulla diversità, trattandosi di un obbligo previsto per le società quotate. Il relatore ritiene inoltre che sia opportuno eliminare l'aggettivo "articolato" essendo sufficiente la "chiarezza" della spiegazione.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) È stato dimostrato che comunicare informazioni di carattere non finanziario migliora le politiche e i sistemi di gestione sociale, ambientale e attinenti ai diritti umani delle imprese, riducendo quindi gli impatti negativi provocati dalle loro attività. È stato altresì provato che le imprese che analizzano e comunicano debitamente le proprie informazioni di carattere non finanziario accrescono la propria competitività, conseguono un risparmio sui costi, hanno un accesso agevolato al capitale, prestazioni migliori sui mercati finanziari e una maggiore stabilità.***

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le

informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva *e all'evasione fiscale*. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 7**

###### *Testo della Commissione*

(7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi su standard **nazionali, su standard UE**, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), **gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali**, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

###### *Emendamento*

(7) Nel fornire tali informazioni, le società possono basarsi **sulle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali oppure** su standard UE, quale il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework), la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative. **La Commissione deve considerare al riguardo l'introduzione di uno standard europeo armonizzato.**

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 7 quater (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**(7 quater) Gli Stati membri provvedono con idonei ed efficaci mezzi a rendere**

*effettivamente operante un'informativa completa, corretta e credibile di carattere non finanziario da parte delle società ai sensi delle disposizioni della presente direttiva.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

#### *Emendamento*

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, ***l'integrazione delle persone con disabilità e con esigenze speciali*** e il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

## **Emendamento 6**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 – lettera a**  
Direttiva 78/660/CEE  
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

*Testo della Commissione*

"1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

*Emendamento*

"1. a) La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione ed una descrizione **della gestione** dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente **almeno** informazioni **ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva**, tra cui

*Emendamento*

per le società il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR **e che hanno adottato una politica in materia ambientale, sociale, di personale, di rispetto dei diritti umani, di lotta contro la corruzione attiva e passiva e di frode fiscale**, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni, tra cui:

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – punto iii

*Testo della Commissione*

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

*Emendamento*

iii) i **principali** rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.



## Emendamento 9

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

#### *Testo della Commissione*

*Le società che non applicano politiche in relazione ad uno o più dei predetti aspetti forniscono una spiegazione del perché di questa scelta.*

#### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

"4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard *nazionali*, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa *nella* relazione sulla gestione.";

#### *Emendamento*

"4. Le società che redigono una relazione complessiva per il medesimo esercizio, sulla base di standard UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono esentate dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la predetta relazione sia inclusa *o pubblicata insieme alla* relazione sulla gestione *o quest'ultima vi faccia riferimento.*";

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

*Testo della Commissione*

"g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara *e articolata* del perché di questa scelta.";

*Emendamento*

"g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, *l'integrazione delle persone con disabilità e con esigenze speciali*, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara del perché di questa scelta.

**Emendamento 12**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 78/660/CEE

Articolo 46 bis – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

"4. La lettera g) del paragrafo 1 non si applica alle società di cui all'articolo 27."

*Emendamento*

'4. La lettera g) del paragrafo 1 non si applica alle società di cui all'articolo 27 *e alle micro- piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361\**."

---

\* *Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).*

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri provvedono con idonei ed efficaci meccanismi a garantire un'informativa corretta di carattere non finanziario da parte delle società ai sensi delle disposizioni della presente direttiva.***

***Gli Stati membri provvedono con efficaci procedure a livello nazionale a far rispettare gli obblighi della presente direttiva e a mettere tali procedure a disposizione di tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano un interesse legittimo a che le disposizioni della presente direttiva siano osservate.***

*Motivazione*

*Devono essere istituiti specifici meccanismi negli Stati membri al fine di applicare e attuare correttamente la direttiva. Per tener conto dell'ampia diversità tra le situazioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità per quanto riguarda il funzionamento di questi meccanismi.*

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

"1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

"1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati degli affari nonché della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e una descrizione **della gestione** dei principali rischi e incertezze che esse devono affrontare.

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente **almeno** informazioni **ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva**, tra cui:

#### *Emendamento*

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti, che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR **e che hanno adottato una politica almeno in materia ambientale, sociale, di personale, di rispetto dei diritti umani, di lotta contro la corruzione attiva e passiva e di frode fiscale**, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente informazioni, tra cui:

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii

#### *Testo della Commissione*

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

#### *Emendamento*

iii) i **principali** rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

*Testo della Commissione*

***Le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro insieme che non applicano politiche in relazione a uno o più di tali aspetti forniscono una spiegazione del perché di tale scelta.***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 18**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

*Testo della Commissione*

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard ***nazionali***, UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

*Emendamento*

Per fornire tali informazioni, la relazione consolidata sulla gestione può basarsi sugli standard UE o internazionali, specificando lo standard seguito.

**Emendamento 19**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 83/349/CEE

Articolo 36 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

"4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard ***nazionali***, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa ***nella*** relazione consolidata sulla gestione.

*Emendamento*

"4. L'impresa madre che redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è esentata dall'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la predetta relazione complessiva sia inclusa ***o pubblicata insieme alla*** relazione consolidata sulla gestione ***o quest'ultima vi faccia riferimento.***



## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni
<b>Riferimenti</b>	COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 21.5.2013
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ITRE 21.5.2013
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Bendt Bendtsen 12.6.2013
<b>Esame in commissione</b>	25.9.2013
<b>Approvazione</b>	28.11.2013
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 34 -: 15 0: 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Țicău
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Carl Schlyter